

**Oggetto:** Procedimento unificato n. 4015/17/44 RGNR, comprendente i Proc. n. 838/16 e n. 562/17.

**Il sottoscritto Paradiso Attilio**, nato a Casalbore il 18.2.1951 e residente a Sant'Angelo a Cupolo in via Vallone San Nicola n. 2, nella qualità di parte offesa espone quanto segue.

Come Lei sa, **la via comunale che costeggia il mio fabbricato è tuttora ostruita da un fabbricato invasivo, una recinzione abusiva, da alberi invasati dai confinanti e da un muretto eretto dal Comune in difformità a una Delibera di Giunta**. Sicché La via è diventata un vicolo chiuso, con un solo punto di accesso posto al centro di curva a gomito, estremamente pericoloso, "inaccessibile" ai veicoli lunghi da lavoro e che, per di più, non consente il transito simultaneo di due utilitarie.

Ciò nonostante, dopo 25 anni di diffide e 28 querele, le limitazioni di transito e le opere abusive erette sulla strada non sono state rimosse dai Sindaci, né dal Responsabile dell'UTC, né dall'Assessora all'Urbanistica, quantunque il rischio di pubblica incolumità sia stato accertato dalla Procura, dai GIP e da 6 Giudici del Tribunale penale, tra i quali anche l'attuale Presidente.

Il fatto più grave è che pure la Prefetto p.t., per quanto informata dei fatti sin dal primo giorno che ha preso servizio a Benevento, non ha inteso adottare i provvedimenti atti a ripristinare la legalità e la libera circolazione sulla strada, né con mirate azioni di controllo, né con ordinanze di ottemperanza, né con l'adozione dei poteri esclusivi conferiti dall' [art. 54 del D.Lgs. 267/2000](#) (§ 6 ÷ 8). Tant'è, che nemmeno a seguito dell'ennesima [istanza stragiudiziale del 28/8/2017](#), trasmessa pure al Dr. Conzo, al Questore e al Ministero dell'Interno, **il Prefetto rifiuta l'adozione dei provvedimenti di sua esclusiva competenza**.

Tranne il Procuratore Aggiunto della Repubblica, temo che un po' tutti e troppi Magistrati hanno sottovalutato i danni che sta subendo la mia famiglia e sembra che ogni organo dello Stato, specie il Prefetto, scarichi le proprie responsabilità sui funzionari sottoposti e sulla Procura.

Ebbene, da 5 lustri il sottoscritto chiede ripetutamente al Comune, al Prefetto, al Comandante della Polizia Stradale, ai Carabinieri e al Questore che gli ostacoli siano rimossi, **ma nessuno si adopera per ripristinare la libera circolazione e nessuno organo deputato del Comune e delle forze dell'ordine ha comminato le sanzioni pecuniarie previste per legge, in osservanza all' [art. 16 del Codice della Strada](#) e all'[Art. 120 della Costituzione](#)** (diritto al lavoro e alla libera circolazione).

Sicché emerge un assurdo, che tento di spiegare con una semplice analogia: se uno o più veicoli stanno in sosta vietata su una strada pubblica e ostacolano permanentemente il libero transito di altri veicoli "da lavoro", nessuno se ne fa carico, nessuno commina le multe e nessuno chiama il carro attrezzi, nemmeno il Prefetto.

Vale la pena evidenziare che il Comune è tenuto a rimuovere gli impedimenti dalla via demaniale, atteso che i responsabili delle violazioni non hanno dato seguito all'Ordinanze di ottemperanza, e che i Sindaco e/o il Responsabile dell'UTC hanno l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi e la libera circolazione nel più breve tempo possibile, come la legge prescrive.

**Secondo la giurisprudenza**, la circostanza che l'abuso sia stato realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina l'applicazione dell' [art. 35 del DPR n. 380/01](#), che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile o, se questi non ottempera, a spese anticipate dal Comune, che prima si garantisce sui Responsabili dei reati e poi promuove le azioni risarcitorie su di essi, allo stesso modo come si opera per i reati commessi dalle organizzazioni mafiose.

Nella fattispecie, niente di tutto questo.

**La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione**, essendo chiaramente preordinata a evitare l'indebito utilizzo del bene demaniale, per cui, nei casi di edificazione "contra legem", non occorre alcun accertamento ulteriore, ma bisogna solo verificare che trattasi di suolo di proprietà pubblica: verifica che è stata già eseguita dai tecnici dello stesso comune. Pertanto, dall'abusività dell'opera scaturisce con carattere vincolato l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 2196 del 28 aprile 2014 - T.A.R. Campania, sez. III, n. 2098 del 14.4.2015 - TAR Campania, sez. III Salerno, Sentenza n. 654 del 30 gennaio 2018).

**Alla luce delle risultanze delle indagini** effettuate repentinamente dal Dr. Conzo, estratte dallo scrivente il 6 u.s., a seguito di visione del fascicolo 71819/17 RG presso la Procura di Roma,

#### **LE CHIEDO ACCORATAMENTE**

**di valutare l'esigenza di informare il Prefetto, sulla base di quanto manifestamente emerge dalle indagini medesime, e in ogni caso di farmi conoscere le Sue determinazioni con cortese sollecitudine, perchè ogni giorno che passa genera danni maggiori per i miei figli, per mia moglie, per i cittadini, ed oneri per la Giustizia e per lo Stato.**

Distinti saluti.

Sant'Angelo a Cupolo, 12 febbraio 2018

**Attilio Paradiso**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199